

COMUNE DI MASON VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

Mason Vicentino li 20.11.2017

**VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI
DEL 20.11.2017**

Il giorno 20.11.2017 è pervenuta la richiesta di parere da parte del Comune di Mason Vicentino (VI) sul **PROVVEDIMENTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 16.11.2017 n. 48**, avente per oggetto: **VARIAZIONE N. 13 del 16.11.2017 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019**

Il sottoscritto Gianni Dr. Baraldo, revisore unico del Comune di Mason Vicentino (VI), ai sensi dell'art. 234 e seguenti del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.:

Visto il Bilancio di previsione per l'esercizio 2017/2019 nonché il Documento Unico di Programmazione, approvato con delibera di C/C n.7 del 15/02/2017, esecutiva nei termini di legge;

Visto il Rendiconto della Gestione anno 2016 con risultato di amministrazione di Euro 409.691,86, approvato in data 31.05.2017 con Deliberazione di C.C. n.7, così suddiviso:

- Euro 136.753,87= quale avanzo accantonato;
- Euro 70.220,00= quale avanzo vincolato;
- Euro 83.426,92= quale avanzo destinato ad investimenti, già applicato al bilancio di previsione 2017;
- Euro 110.291,07= quale avanzo disponibile, di cui Euro 57.139,08= applicato al bilancio di previsione 2017;


Visto l'art. 175 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che testualmente recita:

1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.
2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5 - quater.
3. Le variazioni di bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:
 - a) L'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
 - b) L'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
 - c) L'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
 - d) D) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
 - e) Le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
 - f) Le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
 - g) Le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente.

Visto lo schema delle variazioni del bilancio di previsione per l'esercizio 2017/2019;

Visti gli allegati prospetti:

- 1) Variazione di competenza e cassa al bilancio di previsione per unità di voto del Consiglio;
- 2) Variazione di competenza e cassa al bilancio di previsione analitica;
- 3) Equilibri di bilancio;



- 4) Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione;
- 5) Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica 2017/2019
- 6) Prospetto riportante i dati di interesse del Tesoriere e allegato di variazione del fondo pluriennale vincolato.

Visto e richiamato l'art. 187, comma 1, del Tuel il quale stabilisce che la quota di avanzo di amministrazione destinata agli investimenti può essere utilizzata con provvedimento di variazione di bilancio sono a seguito dell'approvazione del rendiconto;

Visto il comma 3bis dell'art. 187 il quale vieta l'utilizzo dell'avanzo per quegli enti che operano in costanza di utilizzo di anticipazioni di cassa o di entrate a specifica destinazione per la parte corrente di bilancio; tale divieto tuttavia non trova applicazione nel caso del comune di Mason Vicentino in quanto, alla data, non sta utilizzando anticipazioni di cassa né entrate a specifica destinazione per la parte corrente;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 3 del 15.02.2017 avente ad oggetto "L.R. 44/87- Approvazione programma e destinazione quota oneri di urbanizzazione secondaria per interventi concernenti le chiese e gli edifici religiosi" e ritenuto di integrare il contributo assegnato per ulteriori Euro 10.000,00= (diecimila/00), al fine di finanziare i lavori per la realizzazione dell'intervento di "Messa in sicurezza di tutto il soffitto, rimesso mano alle capriate del tetto, nuovo impianto di riscaldamento imposto dalla soprintendenza ai beni culturali di Verona";

Visto che risulta necessario modificare gli stanziamenti nel bilancio di previsione 2017/2019 come **da allegato A) contenente l'elenco delle variazioni di competenza e di cassa, parte integrante e sostanziale alla proposta di deliberazione n.48 del 20.11.2017;**

Visto lo Statuto dell'Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il parere espresso dal responsabile dell'Area Amministrativo/Contabile in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio annuale e/o pluriennale;

Ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio, dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto n. 2 del TUEL.

Verifica degli equilibri

La variazione al bilancio di previsione rispetta, **quindi non modifica**, il principio di pareggio finanziario (art. 162, comma 5 e 6 capo 1 del TUEL) e dell'evidenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del TUEL) e rispetta anche i dettami dell'art. 175 commi n.6 e 7.

Verifica della coerenza interna

Il Revisore dei conti ritiene che le variazioni al bilancio di previsione, così come indicato nella modulistica contabile, trasmessa a mezzo di posta elettronica, non producono mutazioni previsionali significative in merito alla coerenza con gli strumenti di programmazione di mandato e al raggiungimento degli obiettivi indicati nella Relazione Previsionale Programmatica, per quanto già indicato nel precedente parere positivo.

Verifica dell'attendibilità e congruità delle previsioni per l'esercizio 2017


Le previsioni delle entrate e delle spese suddivise per titoli, pur presentando delle variazioni rispetto alle previsioni iniziali 2017 ed al rendiconto 2016, alla luce delle variazioni delle poste di bilancio di previsione, di fatto non mutano il quadro della congruità complessiva, precedentemente rilevata.

CONCLUSIONE

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'art. 239 comma 1, lettera b), del TUEL, e tenuto conto:

del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;

delle variazioni rispetto all'anno precedente;



di tutta la documentazione allegata alla proposta di variazione del bilancio 2017;

IL REVISORE DEI CONTI :

ha rilevato che le variazioni alle voci contabili, inserite nello sviluppo del bilancio di previsione, seguono la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, dei programmi e progetti; ritiene che le voci contabili variare, rispettano i dettami dell'art. 175 commi 6 e 7 del TUEL, ed esprime, pertanto, parere favorevole, sulla proposta di variazione al Bilancio di Previsione 2017, invitando l'Organo Amministrativo al monitoraggio continuo e tempestivo dell'andamento della situazione finanziaria in corso d'anno, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario.

Il Revisore dei Conti

Gianni dr. Baraldo

Gianni Baraldo

